

Comune di COSTABISSARA (VI)

INFORMATIVA - TARI 2019

(TASSA RIFIUTI)

COME SI CALCOLA LA TARI

La TARI si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre tributo provinciale, senza applicazione diretta dell'iva al contribuente (iva solamente per tari corrispettivo).

- **La parte fissa** è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)

- **La parte variabile** copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti

a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile

All'importo del Tributo occorre aggiungere:

- **(5 %)** per **TRIBUTO PROVINCIALE** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

(classificate in base alle 30 categorie merceologiche previste dal D.P.R. n. 158/99)

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza

All'importo del Tributo occorre aggiungere:

- **(5 %)** per **TRIBUTO PROVINCIALE** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

SUPERFICIE IMPONIBILE

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di interscambio catastale, **la superficie** delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al **tributo è costituita da quella calpestabile** (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) **dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati**. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2) o della TARES (art.14 DL n.201/2011)

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si intendono per:

- **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

- **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione;

- **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i

- posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini
 - **quella parte** di superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali.

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensioni non superiori alla pensione minima INPS erogata a lavoratori dipendenti con reddito, calcolato ai fini ISEE, non superiore a 7.500 euro: riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile;
- nucleo familiare composto da vedova o vedovo, con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilità e con reddito calcolato ai fini ISEE non superiore a 12.000 euro: riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile;
- nucleo familiare avente fra i suoi componenti persone con disabilità grave o con invalidità al cento per cento, la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti e con reddito calcolato ai fini ISEE non superiore a 12.000 euro: riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile;
- nuclei familiari i cui componenti sono tutti di età superiore a 70 anni e con reddito calcolato ai fini ISEE non superiore a 12.000 euro: riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile;
- famiglie numerose con numero di figli pari almeno a tre e fascia di reddito, calcolata ai fini ISEE, inferiore a 7.500,00 euro: riduzione del 35% nella parte fissa e nella parte variabile;
- famiglie numerose con numero di figli pari almeno a tre e fascia di reddito, calcolata ai fini ISEE, ricompreso tra 7.500,00 e 10.000 euro: riduzione del 25% nella parte fissa e nella parte variabile;
- famiglie numerose con numero di figli pari almeno a tre e fascia di reddito, calcolata ai fini ISEE, ricompreso tra 10.000 e 15.000 euro: riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile.

Il diritto alle agevolazioni sopra descritte si ottiene presentando una dichiarazione all'ufficio tributi entro il 31 gennaio, corredata dal certificato ISEE.

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO – TARI

CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo, **locali o aree scoperte**, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

TERMINI

Le date di scadenza delle rate di versamento per l'anno **2019** sono :

- **1^ RATA scadenza 16 LUGLIO 2019**
- **2^ RATA scadenza 18 NOVEMBRE 2019**

MODALITÀ

Tramite modello F24 utilizzando il **codice COMUNE D107** ed il codice tributo **3944**.

Sarà il Comune ad effettuare il calcolo del tributo ed a predisporre ed inviare il **modello F/24**

Si evidenzia che i Contribuenti sono comunque tenuti al versamento del **tributo anche qualora il Comune non abbiano provveduto al calcolo e predisposizione dei bollettini di versamento, entro le stesse scadenze di versamento.**

DICHIARAZIONE TARI

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI entro il MESE SUCCESSIVO dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il mese successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Per informazioni:

**Ufficio Tributi del Comune di
COSTABISSARA**

Tel: 0444/290617

Email: tributi@comune.costabissara.vi.it